



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
AGEVOLATE E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI
SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ISEE

**Approvato con del. C.C. n. 14 del 27/02/2002 e modificato con del. C.C. n. 37 del 29/11/2012,
integrato con deliberazione C.C. n. 46 del 29/09/2014**

PARTE PRIMA

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Integrazioni	pag. 3
Art. 3 – Prestazioni soggette al presente regolamento	pag. 3
Art. 4 – Composizione del nucleo familiare	pag. 4
Art. 5 – Criteri di selezione dei beneficiari	pag. 5
Art. 6 – Modalità di calcolo del reddito	pag. 5
Art. 7 – Modalità di calcolo del patrimonio	pag. 6
Art. 7 bis – Beni mobili ed immobili posseduti all'estero	pag. 6
Art. 8 – Individuazione dei parametri	pag. 7
Art. 9 – Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali agevolate	pag. 8
Art. 10 – Soglie di accesso	pag. 8
Art. 11 – Modalità attuative	pag. 9
Art. 12 – Competenze	pag. 10
Art. 13 – Norme integrative	pag. 10
Art. 14 – Pubblicità del regolamento	pag. 10

PARTE SECONDA

Indice

Art. 1 – Riferimenti normativi	pag. 11
Art. 2 – Oggetto dell'accertamento	pag. 11
Art. 3 – Finalità	pag. 11
Art. 4 – Tipologia degli accertamenti	pag. 11
Art. 5 – Determinazione della metodologia di accertamento	pag. 12
Art. 6 – Controlli	pag. 13
Art. 7 – Irregolarità e/o omissioni	pag. 13
Art. 8 – Documentazione probatoria ed integrativa	pag. 14
Art. 9 – Procedimento per il controllo delle Dichiarazioni sostitutive Isee	pag. 14
Art. 10 – Dichiarazioni e/o attestazioni presentate in ritardo	pag. 14
Art. 11 – False dichiarazioni e/o attestazioni	pag. 15
Art. 12 – Norme di rinvio	pag. 15

PARTE PRIMA

INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al Dlgs del 3 maggio 2000 n. 130 e DPCM 242 del 04/04/2001, pubblicato in data 26/06/2001.

ARTICOLO 2

INTEGRAZIONI

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
- c) le disposizioni previste dal Dlgs 109/98 e DPCM 221/99 e Dlgs 130/00 e DPCM 242/01.

ARTICOLO 3

PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali:

- rette scuola materna
- rette per mensa scolastica
- tariffe per trasporto scolastico
- assistenza domiciliare e prestazione annessa della distribuzione pasti
- assistenza infermieristica
- servizio di fisioterapia
- rette per case di riposo
- contributi straordinari.

ARTICOLO 4

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al Dgls 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal Dgls 130/00, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Tenuto conto che:

- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica;
- i soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- i coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sè stante);
- il figlio minore di 18 anni, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- i minori non conviventi con i genitori e in affidamento presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario;
- i minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sè stante;
- i coniugi non legalmente separati ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo salvo casi particolari:
 - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà dei figli
 - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali
 - quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art. 3 Legge 898/70;
- il soggetto che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considera nel nucleo familiare di:
 - a) della famiglia anagrafica con cui vive
 - b) se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico, farà parte del nucleo del soggetto che in base all'art. 433 del codice civile è tenuto in modo prioritario agli alimenti; nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verrà considerato nel nucleo che versa agli alimenti in misura superiore;
- il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura ecc.) sono considerati nuclei familiari a sè stanti, salvo debbano essere considerati nei nuclei del coniuge, della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

In deroga al comma precedente e limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con handicap grave, accertato in base alle legge 104/92 o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale.

E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune terrà conto delle variazioni dal mese successivo.

Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni della situazione economica.

ARTICOLO 5

CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Fermo restando il calcolo dell'ISEE come previsto dagli articoli sopra indicati, il Comune (la Giunta Comunale) potrà definire ulteriori criteri di selezione dei beneficiari. I dati per la definizione dei criteri di selezione, che si andranno a stabilire, saranno estrapolati dalla dichiarazione sostitutiva.

Si specifica inoltre che non si potranno richiedere contributi comunali nel caso in cui il richiedente:

- **posseda un'auto con cilindrata superiore a 2000 o che abbia un valore di mercato al momento della domanda - rilevato in base alla quotazione media Eurotax e Quattroruote - superiore ad € 15.000,00;**
- **abbia ceduto a titolo gratuito o venduto beni immobili nei 24 mesi antecedenti alla richiesta, senza che si abbia traccia delle connesse eventuali risorse finanziarie collegate alla vendita.**

ARTICOLO 6

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

- 1) il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI – 730: quadro di calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione dai soggetti erogatori.
Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.
 - b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell' IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro (5.56% per 2000) al patrimonio mobiliare;

- 2) dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, si detrae l'importo dell'affitto a concorrenza fino ad un massimo di Lit. 10.000.000.= – Euro 5.164,57, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in affitto, con contratto registrato;
- 3) dalla somma dei redditi familiari così determinati si detrae la quota del rimborso annuo del mutuo sulla prima casa a concorrenza fino ad un massimo di Lit. 10.000.000.= – Euro 5.164,57, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà e nessuno dei componenti possieda per intero un altro alloggio adatto alla residenza.

ARTICOLO 7

MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.
Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di Lit. 100.000.000.= - Euro 51.645,69. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente.
Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota
- b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite dal DPCM n. 242/01
- c) dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a Lire 30.000.000.= - Euro 15.493,71. Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui al punto d) dell'art. 6.
- d) il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20%.

ARTICOLO 7 BIS

BENI MOBILI ED IMMOBILI POSSEDUTI ALL'ESTERO

Ai fini dell'accoglimento della domanda relativa all'accesso alle prestazioni agevolate ed al fine di stabilire l'entità del contributo richiesto, l'Amministrazione comunale prende in considerazione l'esistenza di altri redditi o titoli di patrimonio quali beni mobili o immobili eventualmente posseduti all'estero e non dichiarati in Italia. In tal senso i richiedenti sono tenuti all'obbligo dichiarativo nell'ipotesi di detenzione di attività finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda

proprietà. Ciò in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi.

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l'obbligo di dichiarazione è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.

Per quanto espresso si tiene conto:

- a) Per i beni immobili il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, viene ritenuto valido il valore del bene posseduto nell'anno solare precedente al momento della presentazione della domanda così come disciplinato dal successivo art.11, punto 1), indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno solare considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre dell'anno solare considerato, per mutui contratti per i predetti fabbricati. In alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di €.51.645,69. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente.
- b) il valore del patrimonio mobiliare posseduto all'estero, certificato dal Consolato del paese in cui si detengono i beni e calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite dal DPCM n. 242/01;
- c) dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a €.15.493,71. Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui al punto d) dell'art. 6. d) il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20%.

ARTICOLO 8

INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI DELLA SCALA DI EQUIVALENZA DEL NUCLEO FAMILIARE

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

3) I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente

+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66%

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultano titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un

genitore ed un figlio minore, purchè il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno 6 mesi.

4) Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

ARTICOLO 9

CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

- 1) L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come il rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al comma 2, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare (art. 8)

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE (indicatore della situazione economica)}}{\text{PSE (parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare)}}$$

ISE (indicatore della situazione economica) = ISR + 20% ISP

ISR = indicatore della situazione reddituale

ISP = indicatore della situazione patrimoniale

PSE = parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare

- 2) L'indicatore della situazione economica (ISE) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (art. 6) e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (art. 7);

ARTICOLO 10

SOGLIE D'ACCESSO

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore ISEE in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni.

Le fasce di valore ISEE sono determinate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali, previa indagine della situazione parentale, l'Amministrazione potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

ASSISTENZA ANZIANI

Presso Case di Riposo (RSA)

L'ospite partecipa al costo della retta con il proprio reddito comprensivo dell'assegno di accompagnamento. Al fine di favorirne l'autonomia personale ed economica, sarà comunque lasciata in gestione diretta all'ospite la tredicesima mensilità.

Il Comune potrà rivalersi, per la rimanente quota di retta, sui parenti obbligati agli alimenti, in base alla normativa vigente ed in misura proporzionale all'ISEE dei nuclei familiari degli obbligati.

ARTICOLO 11

MODALITA' ATTUATIVE

- 1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazione concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della Situazione economica equivalente. Per le finalità previste dall'art.7 bis del presente regolamento dovrà essere prodotta dai cittadini italiani e comunitari, copia della dichiarazione dei redditi completa delle dichiarazioni previste dalla legge n.201/2011, come precisate dalla circolare dell'Agenzia dell'entrate n.38/E del 23/12/2013, trattandosi di Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi ed aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Per i cittadini non comunitari provenienti da paesi per i quali non è garantito un adeguato scambio di informazioni, per i beni mobili ed immobili posseduti all'estero, è richiesta la presentazione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato Estero di provenienza, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, salvo diverse disposizioni di convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 445/2000 e dell'art.2 DEL dpr 394/1999. I certificati e gli attestati prodotti dovranno indicare i beni mobili e/o immobili posseduti all'estero, ovvero le quote di possesso degli stessi, salvo certificare l'insussistenza di proprietà immobiliari o mobiliari nel paese stesso a qualunque titolo acquisite. La mancata produzione delle suddette dichiarazioni e/o certificazioni circa i beni mobili ed immobili posseduti all'estero impedisce l'inizio dell'istruttoria della domanda.
- 2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possano essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio. Dovrà altresì essere edotto che il Comune potrà avvalersi per l'esecuzione dei controlli della Guardia di Finanza e delle banche dati detenute dallo Stato.
- 3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 4) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.
- 5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
- 6) La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto, per lo scopo, dal Comune allegando tutta la documentazione che concorre alla determinazione del valore I.S.E.E..
- 7) La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con il DPCM del 18/05/2001 pubblicato sulla G.U. del 06/07/2001, ed integrato con le dichiarazioni

e/o certificazioni prescritte per i beni mobili ed immobili posseduti all'estero previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 12

COMPETENZE

- 1) Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio.
- 2) Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
- 3) Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

ARTICOLO 13

NORME INTEGRATIVE

- 1) Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
- 2) In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ARTICOLO 14

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

PARTE SECONDA

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ISEE

ARTICOLO 1

(Riferimenti normativi)

1. Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:
 - articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 109/98, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate;
 - articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche;
 - direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/200 n. 445;

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'accertamento)

1. L'accertamento sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini ISEE riguarda sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regioni, altri), la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni, sia quelle per benefici nella diretta responsabilità dell'ente locale (contributi sociali, tariffe servizi socio-assistenziali ed educativi, ecc...).
2. Vengono altresì sottoposte a controllo le attestazioni ISEE rilasciate da enti diversi (Caf, patronati, ecc...) attraverso l'incrocio con le banche dati della P.A., dell'INPS e se necessario con l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

ARTICOLO 3

(Finalità)

1. Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti.

ARTICOLO 4

(Tipologia degli accertamenti)

1. Gli accertamenti si distinguono:
 - A) Con riferimento alla prestazione richiesta in:

- **Temporali e generalizzati**, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione agevolata e la data di presentazione della dichiarazione (rispetto della data di scadenza di presentazione posta come limite per presentare le richieste).
- B) Con riferimento ai destinatari in:
- **Generalizzati**, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
 - **A campione**, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire dell'prestazione sociale agevolata;
 - **Puntuali**, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.
- C) Con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
- **Preventivi**, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
 - **Successivi**, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.
- D) Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
- **Diretti**, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'Amministrazione certificante tramite accesso diretto alle informazioni detenute dalla P.A. (SIATEL, SISTER, ecc...) affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
 - **Documentali**, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.
2. Gli accertamenti hanno per oggetto:
- dati anagrafici
 - dati e notizie personali
 - dati economici, finanziari e patrimoniali.

ARTICOLO 5

(Determinazione della metodologia di accertamento)

1. Gli accertamenti temporali sono eseguiti in tutti i casi per la verifica del rispetto della data di scadenza per la presentazione stabilita dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli accertamenti effettuati di norma sono quelli a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento puntuale.
3. Gli accertamenti puntuali sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino “ragionevoli dubbi” sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, come meglio specificato al successivo articolo 6. All'accertamento puntuale è eventualmente connesso l'accertamento documentale.
4. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.
5. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza. Nella fattispecie il nucleo familiare verrà individuato secondo i seguenti criteri:
 - ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
 - fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 nr. 223 e successive modifiche ed integrazioni (“insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”);
 - i soggetti a carico ai fini IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia, fanno parte dello stesso nucleo familiare;

- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Si rinvia altresì alle norme del D.P.C.M. 07.05.1999 nr. 221 come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2011 nr. 242 e da ogni successiva modifica od integrazione alle precitate norme per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a:

- soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
- minori non conviventi con i genitori in affidamento presso terzi;
- soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

ARTICOLO 6 **(Controlli)**

1. L'attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE sarà effettuata dall'ufficio al quale pervengono, nell'ambito delle richieste per ciascuna agevolazione come segue:

- controlli su tutte le dichiarazioni per verificare il rispetto della presentazione della dichiarazione entro la data di scadenza prevista per la prestazione per la quale viene presentata;
- controlli a campione con modalità di estrazione casuale su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il **20** % di quelle presentate da effettuare secondo le modalità che verranno indicate dall'ufficio interessato mediante determinazione del responsabile del settore;
- controlli su tutte le dichiarazioni il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE è pari a zero con conseguente invio alla Guardia di Finanza;
- controlli puntuali e mirati sulle singole Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, risultanti da elementi pervenuti a conoscenza dell'Ufficio;
- controlli mirati alle singole domande qualora le dichiarazioni risultino palesemente inattendibili, contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell'istanza o precedentemente dichiarato, in contrasto con il tenore di vita mantenuto dalla famiglia o le necessità medie di sostentamento del nucleo medesimo, desumibili da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso del Comune.

ARTICOLO 7 **(Irregolarità e/o omissioni)**

1. L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve essere innanzitutto finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità (errori materiali di modesta entità) e, conseguentemente, deve essere verificata:

- l'evidenza delle irregolarità o della omissione;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione od il complemento della dichiarazione.

Conseguentemente si provvede a:

- sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente al quale viene richiesta la presentazione sociale agevolata;
 - richiedere di regolarizzare o completare la dichiarazione al soggetto interessato.
2. Tale attività è svolta dall'Ufficio nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed ISEE.
 3. La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici.

ARTICOLO 8

(Documentazione probatoria ed integrativa)

1. L'Ufficio ricevente, nell'ambito della propria attività di verifica e controllo delle attestazioni ISEE e delle dichiarazioni sostitutive, può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati.
2. Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
3. L'Ufficio potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, della Guardia di Finanza, ecc.
4. L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati, ai sensi della normativa vigente.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di attivare al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS ed in Ministero delle Finanze.

ARTICOLO 9

(Procedimento per il controllo delle Dichiarazioni sostitutive Isee)

1. L'Ufficio attiva il processo di controllo della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni sociali agevolate con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate.
2. Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati ed informazioni, gli altri uffici del Comune che dispongono di dati utili all'accertamento consentiranno la consultazione diretta degli archivi.
L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 10

(Dichiarazioni e/o attestazioni presentate in ritardo)

1. La presentazione della dichiarazione sostitutiva ed Isee, oltre la data di scadenza prevista per poter chiedere la prestazione agevolata comporta automaticamente l'esclusione dal beneficio salvo gravi, comprovati e giustificati motivi o cause di forza maggiore.
2. La deroga, potrà essere ammessa solo nei casi di cui al comma precedente, debitamente comprovati e documentati.
3. La deroga sarà disposta, con deliberazione della Giunta Comunale enotificata al richiedente.

ARTICOLO 11

(False dichiarazioni e/o attestazioni)

1. Qualora, in sede di controllo, siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive presentate da un soggetto all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del T.U. si devono applicare gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.
3. L'ente erogatore dei benefici ne dispone la revoca, con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite e/o degli importi indebitamente corrisposti.

ARTICOLO 12

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa che regola il procedimento amministrativo.